

La realizzazione o anche la sola manutenzione di un impianto d'utente di telecomunicazioni si svolge sempre in un luogo che, seppur temporaneamente, deve essere considerato un "cantiere" soggetto quindi a precise disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Sicurezza e prevenzione infortuni presso terzi

Gaetano Montingelli

direttore generale di Assotel

Il 2007, per il mondo del lavoro italiano, si è chiuso con un tragico bilancio di circa tre morti al giorno. Un dramma ulteriormente evidenziato dai funesti fatti della ThyssenKrupp di Torino. La televisione ci ha spesso mostrato immagini di operai edili al lavoro informandoci che la maggior parte degli incidenti si verificano in "cantiere" ossia in un "qualsiasi posto di lavoro temporaneo al chiuso o all'aperto che può, eventualmente, spostarsi progressivamente come conseguenza dell'esecuzione del lavoro stesso" (fonte

Wikipedia). I lavoratori dipendenti di imprese di impiantistica prestano la loro opera quasi esclusivamente in luoghi, diversi dalla sede dell'impresa, dove l'impresa di impiantistica finalizza la realizzazione di beni o servizi che devono sempre e comunque essere considerati "cantiere". In pratica, chi installa una rete cablata o wireless, allaccia apparati, effettua manutenzioni presso i luoghi di un committente pubblico o privato deve attenersi a definite norme e procedure di sicurezza. In particolare, in questo ambito, deve essere preso in considerazione l'Art. 7 - "Contratti di appalto o contratto d'opera" del D.Lgs. 626/94 (vedi riquadro), articolo che prende in considerazione le "Procedure da attuare con le imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro", regolando i rapporti fra la committente e l'impresa appaltatrice e tra questa ed eventuali subappaltatori.

Queste norme prescindono dalle dimensioni dei "cantieri", dalla tipologia dei lavori o dai tempi di realizzazione delle opere e dagli importi degli appalti. Pur non esaurendo il complesso dei doveri e degli obblighi ai quali ogni singolo soggetto è tenuto in base a disposizioni di legge e ad indicazioni della buona tecnica, ne delineano i principi generali. Inoltre, ai fini della sicurezza, è indifferente se si accede al "cantiere" in quanto chiamati direttamente dal committente titolare del sito o come subappaltatore di impresa terza che detiene il rapporto diretto con il committente.



Proponiamo alcune definizioni tratte dall'Art. 2 del D.Lgs. 626/94

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente/funzionario al quale spettano i poteri di gestione.
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.
- **Medico competente:** laureato con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale, in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro.
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, comunemente denominato rappresentante per la sicurezza.
- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
- **Agente:** chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
- **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Obblighi del committente

Il committente ha l'obbligo di accertarsi che l'impresa affidataria dei lavori abbia i requisiti per l'esecuzione delle opere appaltate. Ad esempio, nel caso di realizzazioni di reti cablate o wireless, nonché di allaccio apparati o semplici interventi di manutenzione su impianti d'utente di telecomunicazioni, l'impresa esecutrice dei lavori deve essere in possesso di autorizzazione ministeriale ai sensi della Legge 109/91 e DM 314/92.

Il committente ha anche l'obbligo di segnalare la presenza di rischi particolari e, prima dell'inizio dei lavori appaltati, di comunicare all'impresa il nominativo della persona da esso designata a seguire i lavori appaltati all'impresa e a tenere i rapporti col responsabile dell'impresa appaltatrice per i lavori oggetto dell'appalto e la loro esecuzione in sicurezza.

Il committente deve, prima dell'inizio dei lavori,

dare all'impresa tutte le indicazioni necessarie per la redazione del piano della sicurezza e in particolare: indicare il più appropriato comportamento che i dipendenti dell'impresa dovranno tenere nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza (incendi, scoppi, crolli, fughe o spandimenti di prodotti pericolosi...), è compito del committente accertarsi che entrino ed escano dal "cantiere" solo le persone autorizzate adottando un registro delle firme o altri idonei controlli di presenza.

Il responsabile del committente, con le modalità che riterrà più opportune, deve controllare l'esatto adempimento degli obblighi gravanti sull'impresa appaltatrice in relazione ai lavori ad essa appaltati. In caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, il committente può ordinare all'impresa appaltatrice la sospensione dei lavori e richiedere la recessione del contratto di appalto senza corrispondenza di risarcimento danni o indennità.

Obblighi dell'impresa

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori appaltati, deve rendersi edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui devono operare i propri dipendenti, anche effettuando specifici sopralluoghi. L'inizio e la ripresa dei lavori appaltati devono avvenire esclusivamente a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'impresa appaltatrice dall'incaricato della committente. Analogamente i lavori appaltati dovranno essere svolti esclusivamente nell'orario autorizzato dall'incaricato della committente. Spetta all'impresa appaltatrice il compito di osservare e fare osservare dal proprio personale tutte le vigenti norme di legge, di buona tecnica ed eventuali disposizioni particolari del committente adottando tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, in relazione ai lavori appaltati.

L'impresa appaltatrice garantisce l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza manlevando il committente da ogni eventuale dannosa conseguenza, per violazione le potesse derivare, fermo il diritto, da parte del committente, di chiedere all'impresa appaltatrice il risarcimento dei danni da essa provocati.

Infine, è doveroso ricordare che, se il cantiere è in area isolata rispetto alla sede del committente, non sorgono problemi di interferenze se non in presenza di diversi appaltatori, in tal caso grava sul committente l'obbligo di attuare comunque un coordinamento delle diverse attività ai fini della sicurezza.

Piano di sicurezza

L'impresa appaltatrice deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare al committente il "piano di sicurezza" relativo ai lavori appaltati, tale documento è solitamente redatto in accordo con il responsabile del committente e deve includere anche le attività eventualmente subappaltate, descrivendo sinteticamente: tipo di lavoro da svolgere, mezzi di lavoro da usare, misure di sicurezza da adottare e mezzi protettivi da impiegare.

Detto piano di sicurezza deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che hanno accesso al "cantiere" e deve indicare il comportamento da tenersi nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza. Tale documento deve inoltre sottolineare come

sia "vietato ai dipendenti dell'impresa appaltatrice e ai subfornitori l'accesso a strutture, impianti e reparti del committente senza la esplicita autorizzazione da parte dello stesso".

Strumenti e mezzi di lavoro

È buona norma che committente, impresa appaltante e subappaltatori non condividano utensili, macchinari o altri mezzi di lavoro. La normativa in vigore specifica, in modo chiaro, che ogni impresa deve impiegare, nell'esecuzione dei lavori appaltati, propri mezzi, proprie macchine e attrezzature, propri utensili e materiali e che tutti i mezzi devono rispondere alle norme di legge e alle esigenze dei singoli lavori e all'ambiente in cui avviene l'impiego e devono essere mantenuti sempre in condizioni di sicurezza.

In casi del tutto eccezionali l'impresa appaltatrice può richiedere al committente, in concessione d'uso (subordinatamente al rilascio di dichiarazione debitamente compilata, timbrata e sottoscritta) materiali, installazioni o apparecchiature di proprietà del committente stesso, "purché i mezzi oggetto siano muniti di tutte le sicurezze previste nella normativa vigente". Anche nel caso in cui l'impresa appaltatrice richieda al committente di poter usare alcune sue "utility" (energia elettrica, aria compressa, acqua, vapore, rete fognaria...) è buona norma ottenere preventiva autorizzazione scritta con indicazione delle modalità di allacciamento e di prelievo, la durata e l'orario dell'impiego. Qualora l'uso delle "utility" comporti l'installazione, a valle del punto di allacciamento, di tubazioni, di linee elettriche provvisorie... le modalità di installazione e la loro manutenzione dovranno essere conformi alle norme di legge e di buona tecnica.

"L'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei mezzi individuali e collettivi di protezione contro i rischi di infortunio, di malattie professionali e in genere contro i rischi di natura igienica, e deve controllare che tali mezzi siano usati quando necessario e che il loro impiego avvenga in modo corretto". In sede di coordinamento vanno adottati anche speciali sistemi di protezione forniti dal committente in relazione al particolare ambiente di lavoro come ad esempio cuffie o tappi antirumore per installazioni in ambienti particolarmente rumo-

Dal D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾Comma così sostituito dall'Art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

rosi e con obbligo di adozione di specifiche protezioni.

“L'impresa appaltatrice deve disporre di presidi chirurgici e farmaceutici, in conformità alle disposizioni di legge. L'utilizzazione dell'organizzazione e dei mezzi di pronto soccorso del committente è in genere consentita compatibilmente con le esigenze dello stesso”.

Non dobbiamo infine dimenticare che, “ogni giorno, e comunque a fine lavoro, l'impresa appaltatrice dovrà sgomberare i materiali di scarto e gli avanzi di lavorazione dal luogo in cui essa ha operato, pulire la zona di lavoro e lasciarla in condizioni di sicurezza. L'opera appaltata, dopo l'ultimazione dei lavori, dovrà essere consegnata dall'impresa appaltatrice alla committente in condizioni di sicurezza”.

In caso di incidente...

Malgrado la predisposizione di tutte le procedure tese a prevenire il rischio di incidenti, in presenza di eventuali infortuni “l'impresa appaltatrice deve dare immediata comunicazione scritta al committente di qualunque infortunio Inail occorso ai propri dipendenti, in relazione al lavoro appaltato, precisando circostanze e cause. Deve inoltre infor-

mare il committente degli sviluppi del caso, con riferimento a: condizioni dell'infortunato, accertamenti, indagini... Analoga comunicazione dovrà essere data per gli incidenti significativi verificatisi, in relazione al lavoro appaltato”.

Si può subappaltare?

Il D.Lgs. 626/94 è molto chiaro anche per quanto riguarda la possibilità di assegnare eventuali lavori ad aziende terze: “L'impresa appaltatrice non potrà dare in subappalto parti del lavoro appaltato se non previa esplicita autorizzazione scritta da parte della committente, che potrà venire di massima rilasciata per quelle operazioni per le quali fosse riconosciuta la necessità di appoggiarsi a ditte specializzate. Comunque, l'autorizzazione al subappalto non scarica l'impresa appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali, per cui risponderà direttamente e pienamente dell'operato e del personale dei subappaltatori, così come dell'operato e del personale propri, rimanendo la committente estranea a tale rapporto. L'impresa appaltatrice è pertanto tenuta, in particolare, a portare a conoscenza dei subappaltatori tra la committente e l'impresa appaltatrice, e a farle osservare”.

ASSOTEL

www.assotel.it